



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 600/16/CONS**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA  
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA PRESUNTA  
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000 N. 28**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Consiglio del 1 dicembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* e, in particolare, gli artt. 3 e 7;

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352 recante *“Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”* come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l’art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2016, con il quale è stato indetto, per il giorno 4 dicembre 2016, il *referendum* popolare confermativo della legge costituzionale recante *“Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”*, approvata dal Parlamento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2016;

VISTA la delibera n. 448/16/CONS del 4 ottobre 2016, recante *«Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” indetto per il giorno 4 dicembre 2016»;*

VISTA la segnalazione pervenuta in data 15 novembre 2016 (prot. n. 59734), con la quale l'on. Roberto Fico, in qualità di esponente del Movimento 5 Stelle, ha segnalato la presunta violazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'art. 9 della legge 28 del 2000, in relazione all'invio di *“una lettera del Presidente del Consiglio agli italiani all'estero [...] contemporaneamente ma non insieme alla scheda elettorale, come comunicato dal Ministro Maria Elena Boschi nella quale sono contenute le ragioni del Sì e altre riflessioni sull'operato del Governo”*. Inoltre il segnalante rileva che *“la lettera oggetto di segnalazione è firmata da Matteo Renzi. Pur non essendovi il logo istituzionale, ma soltanto quello del Comitato per il Sì, Renzi scrive in qualità di Presidente del Consiglio [...]”*;

VISTA la nota del 24 novembre 2016 (prot. n. 61106) con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Segretario Generale, ha trasmesso la memoria, in riscontro alla richiesta di controdeduzioni del 16 novembre 2016 (prot. n. 59924) formulata dall'Autorità, e ha chiesto l'archiviazione del procedimento, rilevando, in merito ai fatti contestati, in sintesi quanto segue:

- l'iniziativa relativa all'invio agli italiani all'estero della lettera oggetto di segnalazione *“non è in alcun modo riferibile alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che non ha avuto, in relazione ad essa, alcun ruolo né sostenuto alcun onere”*. La lettera *“non reca né il logo di questa Presidenza né il riferimento alla carica istituzionale del Presidente del Consiglio”*;
- la Presidenza del Consiglio chiede pertanto l'archiviazione della segnalazione;

PRESA VISIONE della *“lettera agli italiani all'estero”*, oggetto di segnalazione, trasmessa dal segnalante on. Roberto Fico con nota integrativa del 24 novembre 2016 (prot. n. 61244);

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”;*

CONSIDERATO che per le consultazioni referendarie la disciplina contenuta nella legge 28 del 2000 si applica dalla data di indizione dei *referendum* che, nel caso di specie, coincide con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2016 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016;

CONSIDERATO che la legge 7 giugno 2000, n. 150, individua le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considerando tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che sono finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”;*

RILEVATO che, pur prescindendo dall'assenza di elementi in ordine alle modalità di diffusione e distribuzione, la *“lettera agli italiani all'estero”* risulta sottoscritta da Matteo Renzi ma non reca il logo della Presidenza del Consiglio e non appare, quindi, formalmente riconducibile ad alcuna pubblica amministrazione;

RITENUTO, pertanto, che tale iniziativa esula dal novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150 del 2000 per mancanza del requisito soggettivo previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 28/2000;

RITENUTA, per le ragioni esposte, la non applicabilità alla fattispecie in esame del disposto dell'art. 9 della citata legge n. 28/2000, non ricorrendone i presupposti ai fini della configurabilità di una ipotesi di comunicazione istituzionale;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso

La presente delibera è notificata all'esponente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 1 dicembre 2016

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi